MIM
USR VENETO

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
***Ufficio III** - Personale della scuola*
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

PDIC853006 - AS#0053 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00068659 - 02/09/2024 - III.10 - UE

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI, LE MODALITA' E LA DURATA MASSIMA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE TERRITORIALI

Valido per gli anni scolastici 2024-25, 2025-26 e 2026-2027

L'anno 2024 il giorno 27 agosto, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in sede di contrattazione integrativa a livello regionale ha luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, costituite come indicate in calce.

VISTA l'ipotesi del Contratto Integrativo Regionale concernente i criteri, le modalità e la durata massima delle assemblee territoriali ai sensi dell'art. 31 del CCNL 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, del Comparto Istruzione e Ricerca, valido per gli anni scolastici 2024-25, 2025-26 e 2026-2027, sottoscritta in data 10.7.2024;
VISTO l'articolo 5, comma 2, lettera e), del D.lgs. n. 123 del 2011;
VISTA la nota prot. n. 17596 del 29.7.2024 con la quale l'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso l'esito positivo del controllo preventivo dell'Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale in argomento con l'apposizione del visto n. 597 del 29.7.2024, con la contestuale richiesta di indicare le seguenti dichiarazioni al fine di consentire una compiuta verifica di legittimità della trattativa sindacale in futuro:

- nelle **premesse dell'ipotesi di contratto**, indicare che è stata verificata la rappresentatività sindacale delle sigle presenti al tavolo delle trattative;
- nella **relazione illustrativa**, inserire la seguente dichiarazione: "*si attesta la regolarità della convocazione delle sigle sindacali ammesse al tavolo di trattativa e la rappresentatività delle sigle presenti al fine della predisposizione dell'ipotesi di accordo*".

Tutto ciò premesso, le parti, costituite per la parte pubblica dal Direttore Generale Marco Bussetti, in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, e dalla delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, procedono alla sottoscrizione definitiva della predetta ipotesi di contratto integrativo regionale di seguito riportata, a sua volta stipulata in data 10.7.2024.

Per la Parte Pubblica

Il Direttore Generale
firma Marco Bussetti

Per le Organizzazioni sindacali di categoria

FLC – CGIL

firma Marta Viotto

C.I.S.L. Scuola

firma Sandra E. Biolo

ANIEF

firma Rita Fusinato

S.N.A.L.S./CONFSAL

firma Avanzi Daniela

GILDA-UNAMS

firma Fabio Barina

e-mail: drve.ufficio3@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723111-107-127-131-130-132

MIM
USR VENETO
BL VI TV VR PD VE RO

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
***Ufficio III** - Personale della scuola*
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

PDIC853006 - AOPD5GS - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008659 - 26/11/2026 - II.10 - E

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI, LE MODALITÁ E LA DURATA MASSIMA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE TERRITORIALI

Anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027

Il giorno 10 luglio 2024, alle ore 12:30, in Venezia, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

TRA

la delegazione di parte pubblica, per la contrattazione integrativa a livello regionale, così come definita in calce al presente contratto,

E

la delegazione di parte sindacale, come risultante in calce al presente contratto

PREMESSO

- che in data 18 gennaio 2024 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021, d'ora in poi CCNL;
- che: *a)* l'articolo 30, comma 4, lettera b3), del citato CCNL, stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa a livello regionale "*i criteri, le modalità e la durata massima delle assemblee territoriali ai sensi dell'art. 31 (Assemblee sindacali)*"; *b)* l'articolo 30, comma 2, lettera b), dello stesso CCNL, prevede che la contrattazione collettiva integrativa per il settore scuola si svolge, a livello regionale, "*tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell'ambito dell'ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL*";
- che l'articolo 31, comma 6, secondo periodo, del citato CCNL, in particolare, demanda alla contrattazione integrativa regionale la definizione della durata massima delle assemblee territoriali, fissando come criterio direttivo quello della considerazione dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, e come limite quello delle 10 ore pro capite per ciascun anno scolastico;
- che il Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali del 4 dicembre 2017, di seguito denominato C.C.N.Q., è oggetto di appositi richiami nel corpo dell'articolo 31 del CCNL

VIENE SOTTOSCRITTO

il presente contratto collettivo integrativo regionale, che, conformemente al disposto dell'articolo 8, comma 3, del CCNL, ha durata triennale e, quindi, produrrà effetti, nel senso che disciplinerà modalità e durata massima delle assemblee territoriali di cui all'articolo 31 del CCNL da svolgersi nel territorio del Veneto, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Resta, peraltro, fermo il disposto dall'articolo 8, comma 10, secondo periodo, del CCNL, ai sensi del quale i contratti conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.

ART. 1
(Definizione di assemblea territoriale. Campo di applicazione soggettivo del contratto)

Ai fini del presente contratto per assemblee territoriali devono intendersi le assemblee che riguardano due o più istituzioni scolastiche, tutte le istituzioni scolastiche di una o più province o tutte le istituzioni scolastiche della regione.
Il presente contratto integrativo regionale si applica a tutto il personale docente, educativo e ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio presso le istituzioni scolastiche del

PDIC853006 - AOPD5GS - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008659 - 26/11/2026 - II.10 - E

Veneto. Le disposizioni del presente contratto si applicano anche ai dipendenti che effettuano lavoro agile e lavoro da remoto.

ART. 2
(*Assemblee Territoriali*)

Secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, del C.C.N.L. il personale docente, educativo e ATA ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per 10 ore pro capite (unità oraria di 60 minuti) in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
Dando seguito al disposto dell'articolo 31, comma 6, secondo periodo, del C.C.N.L., le parti convengono innanzitutto che le assemblee territoriali in orario di servizio possono avere la durata massima di tre ore, se svolte a livello provinciale, e di quattro ore, se svolte a livello regionale, ore in entrambi i casi comprensive dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per l'eventuale ritorno alla sede di servizio. Relativamente al computo individuale annuale delle ore di partecipazione ad assemblee sindacali, sia in presenza che da remoto, si terrà conto della dichiarazione di partecipazione del personale e dell'orario di servizio dello stesso coincidente con l'orario di assemblea, fermo restando che qualora il tempo dell'assemblea ed il tempo del viaggio siano inferiori alla durata massima di cui al primo periodo e, quindi, pari a 2 ore, anziché 3, per le assemblee provinciali, o a 3 ore, anziché 4, per quelle regionali, il partecipante può dichiarare le ore effettive di impegno, sicché si computa la durata massima solo in assenza di alcuna specifica sul punto e, quindi, di una mera dichiarazione di partecipazione.
Ferma la facoltà per le Organizzazioni sindacali di indire assemblee territoriali al di fuori dell'orario di servizio del personale della scuola o limitate al personale docente, educativo o ATA, qualora l'assemblea sia generale, in quanto estesa a tutto il personale della Scuola, ed in orario di servizio, le parti convengono che, al fine del rispetto di quanto previsto dall'articolo 31, comma 4, primo periodo, del C.C.N.L., le assemblee possono svolgersi solo all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere delle scuole statali della regione Veneto. Tuttavia, data la presenza di scuole ascrivibili ad ordini e gradi diversi, con conseguente orario di svolgimento delle attività didattiche differenziato, si considera convenzionalmente riportato alle ore 8.00 l'inizio delle attività e alle ore 14.00 o alle 16.00, in caso di attività didattiche pomeridiane, il termine delle medesime. Se, invece, si tratta di assemblee territoriali limitate al personale docente vale quanto precede, mentre, per le assemblee limitate al personale ATA, possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico. Riguardo, infine, alle assemblee limitate al personale educativo, si considera svolta in orario di servizio l'assemblea da effettuarsi tra le ore 8.00 e le ore 17.00 dei giorni di attività educativa. In ogni caso, le assemblee territoriali del personale educativo devono essere indette in orari tali da comportare il minor disagio possibile per gli alunni.
Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 4, lettera c10), del C.C.N.L., che demanda alla contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica la determinazione del personale ATA, qualora la partecipazione sia totale, tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi della scuola e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale, i dirigenti delle istituzioni scolastiche della regione Veneto favoriscono la partecipazione del personale ATA alle assemblee territoriali.
Le assemblee territoriali possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, da una o più Organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, ai sensi del C.C.N.Q. del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ferma restando la necessità di concordare con la parte datoriale i locali idonei allo svolgimento delle assemblee territoriali nonché l'obbligo dei soggetti sindacali promotori di concordarne il singolo uso, nella giornata di indizione dell'assemblea, con i dirigenti scolastici delle istituzioni i cui locali si vogliano impiegare a tal fine, la convocazione dell'assemblea, la sua sede e la durata sono rese note, da parte dei soggetti sindacali promotori, almeno sei giorni prima della data di svolgimento, non computandosi in detto termine quelli festivi, con comunicazione scritta, da inviarsi via e-mail o PEC, al dirigente scolastico della scuola o istituzione educativa concordata come sede dell'assemblea e ai dirigenti delle altre istituzioni scolastiche interessate. L'indizione deve riportare lo specifico ordine del giorno, che deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro. La comunicazione deve essere pubblicata, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo *on line* delle istituzioni scolastiche interessate. Qualora l'assemblea venga indetta per tutte le istituzioni scolastiche di una o più province o per tutte le istituzioni scolastiche della regione, la convocazione deve essere inviata, oltre che al dirigente scolastico della scuola o istituzione educativa

PDIC853006 - AOPD5GS - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008659 - 26/11/2026 - II.10 - E

concordata come sede dell'assemblea, anche al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale e la stessa verrà pubblicata all'albo *on line* dell'Ufficio Scolastico Regionale nello stesso giorno in cui è pervenuta.
Nello stesso giorno della pubblicazione all'albo i dirigenti scolastici delle istituzioni coinvolte predispongono un avviso, in forma di circolare interna con allegato l'atto d'indizione dell'assemblea, rivolto al personale interessato alla stessa al fine di raccogliere le dichiarazioni individuali di partecipazione di coloro che sarebbero in servizio nel suo orario di svolgimento. Le dichiarazioni devono rendersi in forma scritta entro le 48 ore precedenti la data dell'assemblea.
In applicazione dell'articolo 4, comma 1-*bis*, del C.C.N.Q. del 4 dicembre 2017, così come modificato dal C.C.N.Q. del 30 novembre 2023, è possibile che l'assemblea si svolga in modalità videoconferenza.
Dato che, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del C.C.N.L., nei locali di ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docente) non possono essere tenute più di due assemblee al mese, i dirigenti delle istituzioni scolastiche scelte come sede delle assemblee territoriali, in caso di richieste superiori a due, consentiranno lo svolgimento delle sole due assemblee le cui comunicazioni formali siano state ricevute per prime in ordine cronologico, curando, in caso di diniego, di comunicare immediatamente all'Organizzazione sindacale interessata la mancata concessione dei locali per il motivo sopra specificato.
Le assemblee sindacali non sono riunioni in luogo pubblico. Pertanto, al di fuori dei lavoratori del comparto in servizio nella regione Veneto, hanno diritto a partecipare solo coloro che siano stati invitati dalle Organizzazioni sindacali indicenti o che abbiano ricevuto il loro consenso. Pertanto, anche i dirigenti scolastici possono partecipare alle assemblee territoriali del personale della scuola solo se espressamente invitati.
Le Organizzazioni sindacali promotrici non sono tenute a rilasciare ai partecipanti alcuna attestazione e/o dichiarazione di partecipazione.

ART. 3
(Pubblicazione)

Entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto l'Ufficio Scolastico Regionale pubblica sul proprio sito, nella sezione Amministrazione Trasparente, copia conforme dello stesso, dandone comunicazione, via mail, a tutte le istituzioni scolastiche del Veneto. I dirigenti scolastici entro 10 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'USR lo portano a conoscenza di tutto il personale dipendente mediante pubblicazione sul sito dell'istituto e contestuale consegna di una copia alle R.S.U. Dell'avvenuta pubblicazione sul sito i dirigenti scolastici informeranno tutto il personale in servizio con apposita circolare.

ART. 4
(Interpretazione autentica)

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del CCNL, le clausole del presente contratto possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall'inizio delle trattative.
L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.

ART. 5
(Verifica attuazione contratto)

In ottemperanza al disposto dell'articolo 8, comma 10, del CCNL, che prevede che i contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione, le parti convengono che: a) la procedura di verifica dell'attuazione del presente contratto si attiva entro il 15 ottobre dell'anno scolastico successivo a quello di iniziale efficacia, con la trasmissione da parte di una o più delle Organizzazioni sindacali firmatarie all'Ufficio Scolastico Regionale della richiesta di modifica della durata massima delle assemblee territoriali come definita nel presente contratto, supportata da documentazione attestante l'inadeguatezza della stessa; b) entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta l'Amministrazione convoca le parti per una verifica congiunta della lamentata inadeguatezza.

MIM
USR VENETO
BL VI TV VR PD VE RO

Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
***Ufficio III** - Personale della scuola*
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

PDIC853006 - AOPD5GS - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008659 - 26/11/2026 - II.10 - E

ART. 6
(Disposizioni finali)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, lettera e), del D.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, la presente Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Regionale, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, viene inviata all'Ufficio Centrale di Bilancio per il prescritto controllo di regolarità amministrativo-contabile.

ART. 7
(Clausola di salvaguardia)

Le parti si impegnano a stipulare un nuovo Contratto Collettivo Integrativo Regionale nel caso di sopravvenienze normative incidenti sulla materia oggetto del presente CCIR.

Per la Parte Pubblica

Il Direttore Generale
firma Marco Bussetti

Per le Organizzazioni sindacali di categoria

FLC – CGIL

firma Marta Viotto

C.I.S.L. Scuola

firma Sandra E. Biolo

ANIEF

firma Rita Fusinato

S.N.A.L.S./CONFSAL

firma Avanzi Daniela

GILDA-UNAMS

firma Fabrizio Reberschegg

L'originale sottoscritto in forma autografa è tenuto presso l'Ufficio III della Direzione Regionale per il Veneto.
La copia informatica, corredata dalla dovuta attestazione, è assunta al protocollo AOODRVE al numero 21919 del 28 agosto 2024.